

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 25 agosto 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Lozza. (23A04752) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 2 agosto 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesci di Leonforte». (23A04779) Pag. 1

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 luglio 2023.

Soppressione al 31 dicembre 2022 delle gestioni operanti su contabilità speciali di protezione civile. (23A04764)..... Pag. 6

DECRETO 31 luglio 2023.

Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. (23A04775)..... Pag. 8

Ministero della salute

ORDINANZA 9 agosto 2023.

Proroga dell'ordinanza concernente: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati». (23A04831)..... Pag. 10



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;

Considerato che permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerata la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 8 agosto 2022 è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 2 settembre 2023.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2023

Il Sottosegretario di Stato: GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2302

23A04832

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 agosto 2023.

Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, che prevede le modalità di richiesta ed erogazione del beneficio;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, secondo il quale il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'art. 5;

Visto in particolare l'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo il quale i servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione;

Visto in particolare l'art. 5, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, il quale ai commi 1 e 2 dispone che è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato dall'INPS;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 secondo il quale, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS, l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (di seguito, ANPAL), di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.»;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 48 del 2023, che fissa gli obblighi dei componenti i nuclei familiari, beneficiari dell'assegno di inclusione;

Visto l'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023 che disciplina le responsabilità per violazioni delle regole previste dal Capo I del decreto;

Visto l'art. 12 del decreto-legge n. 48 del 2023, che istituisce, dal 1° settembre 2023, il supporto per la forma-



zione e il lavoro e prevede che i beneficiari della misura sono convocati dai servizi per il lavoro competenti per la stipula del patto di servizio personalizzato;

Visto l'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, istitutivo del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, anche denominato SIUSS;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato dall'art. 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, e in particolare l'art. 13, commi 1 e 2, che disciplinano il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU);

Considerato che la piattaforma digitale dovrà disporre di servizi e strumenti messi a disposizione da ANPAL per l'attivazione e gestione del patto di servizio personalizzato da parte dei centri per l'impiego e dei servizi per il lavoro e in particolare di un sistema per la gestione dei flussi dati amministrativi e della condizionalità;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019 istitutivo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del sistema informativo del reddito di cittadinanza, nel cui ambito operano due piattaforme digitali dedicate al reddito di cittadinanza, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata;

Sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro in data 4 agosto 2023;

Sentito il Garante per la protezione di dati personali in data 3 agosto 2023;

Acquisito il concerto del Ministro della giustizia, del Ministro dell'istruzione e del merito, del Ministro dell'università e della ricerca;

Sentito l'INPS;

Preso atto che, nella seduta del 7 agosto 2023, non è stata raggiunta l'intesa della Conferenza unificata;

Ritenuto urgente dare seguito al provvedimento, stante la necessità di dare immediata attuazione alle previsioni dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in vista, tra l'altro, dell'istituzione, a far data dal 1° settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «ADI»: l'assegno di inclusione, di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

b) «SFL»: il supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui all'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

c) «SIISL»: il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, realizzato, in qualità di ente vigilato, dall'INPS nel cui ambito opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'assegno di inclusione e SFL e fruibile tramite il portale INPS che ne garantisce la funzionalità;

d) «SIUSS»: il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'art. 24 al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

e) «SIU»: il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

f) «GePI»: la piattaforma di gestione dei patti di inclusione sociale, per consentire l'attivazione e la gestione dei patti di inclusione sociale, mediante il coordinamento dei comuni;


g) «SIU per i beneficiari ADI e SFL»: la piattaforma ANPAL nell'ambito del SIU identificata dalle componenti utili a consentire la stipula e la gestione dei patti di servizio e supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inserimento lavorativo e di interventi di politica attiva per i beneficiari ADI e SFL;

h) «Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa»: la piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro definita ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, cui sono tenuti a registrarsi i beneficiari di ADI e SFL;

i) «ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, registro anagrafico centrale istituito presso il Ministero dell'interno;

l) «Anagrafe nazionale degli studenti»: l'Anagrafe nazionale degli studenti istituita, per il primo e secondo ciclo di istruzione, dall'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

m) «Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»: l'Anagrafe nazionale degli studenti istituita, per il ciclo terziario di istruzione,



dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170;

n) «Anagrafe tributaria»: la banca dati per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni e alle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria, nonché di ogni altro dato o notizia che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari, istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

o) «Ambiti territoriali»: articolazione del territorio regionale, disciplinata dall'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

p) «Agenzie regionali o enti regionali per la gestione dei servizi per l'impiego»: enti strumentali della regione o della provincia autonoma istituiti con legge regionale o provinciale per la gestione dei servizi per l'impiego;

q) «Servizi per il lavoro»: i centri per l'impiego nonché le agenzie per il lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

r) «Centri per l'impiego»: uffici territoriali delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, costituiti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

s) «Istituti di patronato»: organismi pubblici, autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che esercitano funzioni di assistenza e tutela a favore dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini presenti sul territorio dello Stato, mirate al conseguimento di prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere socioassistenziale, disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 152;

t) «SAP»: la scheda anagrafico e professionale dell'utente in carico al centro per l'impiego;

u) «Patto di servizio»: il patto di servizio personalizzato come definito all'art. 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

v) «Patto per l'inclusione»: il patto per l'inclusione sociale sottoscritto dai beneficiari dell'assegno di inclusione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

z) «Patto di attivazione digitale»: il patto sottoscritto dai beneficiari dell'assegno di inclusione dai beneficiari del supporto per la formazione ed il lavoro, ai sensi rispettivamente dell'art. 4 e 12, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, nelle modalità definite con il decreto di cui all'art. 4, comma 7;

aa) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

bb) «DSU»: La dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

cc) «Progetti utili alla collettività»: i progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, definiti ai sensi dell'art. 6, comma 5-*bis*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Art. 2.

Il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa


1. Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari dell'ADI e del SFL è effettuato nell'ambito del SIISL al fine di assicurare il riconoscimento e mantenimento del relativo beneficio, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e, in particolare, per consentire l'attivazione di percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo ai sensi degli articoli 5, 7 e 11 del decreto-legge n. 48 del 2023.

2. Il SIISL, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali titolare del trattamento, è realizzato dall'INPS - che assicura e presidia per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la costante operatività dello stesso, accessibile mediante il portale siisl.lavoro.gov.it - anche attraverso il riuso, ove applicabile, di componenti già sviluppate nell'ambito del Sistema informativo di cui all'art. 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come dettagliato nel piano tecnico di cui all'art. 4.

3. Nell'ambito del SIISL opera la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente l'ADI è tenuto a registrarsi per sottoscrivere un patto di attivazione digitale ai fini dell'accesso al beneficio. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato. Alla medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi i richiedenti del SFL. A seguito della stipulazione del patto di servizio, i beneficiari del SFL attraverso la piattaforma possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. Attraverso la piattaforma i richiedenti il SFL possono, altresì, comunicare i progetti ai quali essere ammessi eventualmente individuati in modo autonomo, rientranti nel novero di quelli indicati al precedente periodo. Le modalità operative della piattaforma sono definite nel piano tecnico di cui all'art. 4.

4. Il SIISL consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro per le finalità di cui al comma 1, nel cui ambito rientrano le piattaforme:

a) SIU per beneficiari ADI e SFL attraverso la quale i servizi per il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalità di cui all'art. 5 del presente decreto;



b) GePI, al fine di supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inclusione sociale e per finalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari ADI e SFL, attraverso la quale i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, comunicano con il Ministero e con INPS secondo termini e modalità di cui all'art. 6 del presente decreto.

5. Le piattaforme di cui ai commi precedenti sono alimentate con informazioni sui beneficiari definite all'art. 3 del presente decreto.

6. Attraverso le piattaforme di cui ai precedenti commi i beneficiari, i comuni e i centri per l'impiego comunicano tra di loro per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 6, e all'art. 6, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo modalità e termini di cui all'art. 7 del presente decreto.

7. I dati del SIISL sono utilizzati dall'INPS nell'ambito dell'adempimento delle funzioni di propria competenza, con riguardo alle informazioni relative alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, relative all'inizio e termine delle attività di politica attiva previsti all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023 nonché sugli eventi che condizionano l'erogazione delle misure, nelle modalità definite nel piano tecnico di cui all'art. 7, comma 4.

8. I dati del SIISL sono utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'adempimento delle funzioni di propria competenza per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, con particolare riferimento alla responsabilità di coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di monitoraggio e di valutazione dell'ADI e del SFL. L'utilizzo dei dati da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene nei limiti di cui all'art. 8, secondo modalità e termini definiti nel piano di cui all'art. 7 del presente decreto, allegato sub 2).

9. I dati del SIISL sono utilizzati dall'ANPAL, con riferimento ai beneficiari attivabili di ADI e ai beneficiari di SFL, nell'ambito dell'adempimento delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'utilizzo dei dati da parte dell'ANPAL avviene secondo modalità e termini definiti nel piano di cui all'art. 5, comma 6, del presente decreto.

10. Con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e beneficiari dell'ADI e del SFL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i comuni, in forma singola o associata, i centri per l'impiego di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, gli enti di formazione, ivi compresi gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003, accreditati dalle regioni e province

autonome, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015, i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e i fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003, gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, gli enti di servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, l'INL e la Guardia di finanza nell'ambito rispettivi dei compiti di vigilanza previsti dell'art. 7 del decreto-legge n. 48 del 2023, operano in qualità di titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze.

Relativamente all'operatività della piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, INPS nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 28 del regolamento dell'Unione europea 2016/679, assume il ruolo di responsabile del trattamento dati.

Le regioni e le province autonome ovvero le agenzie regionali o altri enti regionali, sono titolari dei trattamenti operati dai servizi per il lavoro secondo quanto stabilito dalle relative leggi regionali. Le agenzie per il lavoro, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro effettuano i trattamenti di dati personali di propria competenza in qualità di titolari autonomi del trattamento.

11. Il trattamento dei dati sui beneficiari dell'SFL è effettuato nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa secondo termini e modalità di cui all'art. 5, commi 6 e 7, del presente decreto.

12. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, secondo modalità e termini stabiliti nei relativi piani tecnici, allegati al presente decreto, nei quali è riportato il tracciato dei dati e sono individuate le tipologie di dati e le operazioni eseguibili, anche con riferimento a categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, le misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati nel trattamento e nella trasmissione dei dati, nonché le modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie al perseguimento delle specifiche finalità, sulla base della valutazione di impatto sulla protezione dei dati svolta ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 3.

Alimentazione del sistema informativo

1. Il SIISL è alimentato dall'INPS, dall'ANPAL e dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'università e della ricerca che, secondo termini e modalità di seguito definite e per le finalità individuate nei commi seguenti e nell'art. 8, nel rispetto del principio di minimizzazione, rendono disponibili attraverso la coope-



razione applicativa con i propri sistemi informativi i dati di seguito riportati, verificati nei limiti delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o acquisite da altre pubbliche amministrazioni:

a) INPS, con riferimento ai beneficiari dell'ADI e SFL:

1) dati anagrafici, comune di residenza e codici fiscali dei richiedenti;

2) titolo di soggiorno dei richiedenti;

3) dati identificativi dei richiedenti per i quali, in fase di accoglimento della domanda, le informazioni disponibili sulle banche dati dell'INPS e delle amministrazioni collegate non consentono l'accertamento dei requisiti anagrafici;

4) dati di contatto forniti dai richiedenti al momento della domanda e relativi aggiornamenti successivamente comunicati;

5) in riferimento alle domande accolte, le informazioni sugli esiti dei successivi controlli, sullo stato della erogazione del beneficio e sui provvedimenti di decadenza o revoca dello stesso;

b) INPS, con riferimento ai beneficiari dell'ADI:

1) dati anagrafici, comune di residenza e codici fiscali dei singoli componenti i nuclei familiari;

2) dati identificativi dei nuclei familiari per i quali, in fase di accoglimento della domanda, le informazioni disponibili sulle banche dati dell'INPS e delle amministrazioni collegate non consentono l'accertamento dei requisiti anagrafici;

3) le informazioni presenti nel SIUSS con riferimento alle altre prestazioni sociali erogate ai componenti del nucleo familiare dall'INPS ovvero da altri enti erogatori, alle quali è concesso l'accesso mediante cooperazione applicativa;

4) informazioni che concorrono ad identificare i componenti maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura, tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, anche avvalendosi di informazioni disponibili nell'ambito del Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, acquisite a fini dell'ISEE, presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate;

5) caratteristiche necessarie a identificare i componenti del nucleo familiare di cui al punto precedente, esclusi dagli obblighi in quanto: a) titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni; b) persone con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato; ovvero c) affetti da patologie oncologiche, come eventualmente dichiarato in fase di presentazione della domanda, secondo quanto verrà indicato nel decreto che stabilisce le modalità di richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 3 luglio 2023, n. 85, ferma restando la possibilità per i servizi sociali di rilevare l'informazione in occasione delle convocazioni dei componenti del nucleo familiare beneficiario; ovvero d) componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficiente come definite nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; ovvero d-bis) inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere o donne vittime di violenza prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, come eventualmente dichiarato in fase di presentazione della domanda, secondo quanto verrà indicato nel decreto che stabilisce le modalità di richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ferma restando la possibilità per i servizi sociali di rilevare l'informazione in occasione delle convocazioni dei componenti del nucleo familiare beneficiario;

6) caratteristiche necessarie a identificare i componenti maggiorenni dei nuclei beneficiari dell'ADI, non calcolati nella scala di equivalenza utilizzata per determinare l'ammontare del beneficio, che non esercitano la responsabilità genitoriale, che possono richiedere il supporto per la formazione e il lavoro, ai sensi dell'art. 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

7) caratteristiche individuali e familiari eventualmente identificate nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini della valutazione multidimensionale, qualora già disponibili nelle banche dati dell'INPS o delle amministrazioni collegate;

8) informazioni aggiornate sulle variazioni inerenti alla composizione del nucleo familiare;

9) informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, aggiornate ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

10) informazioni sull'ammontare del beneficio economico riconosciuto, aggiornate all'ultimo importo erogato;

11) informazioni sui componenti in condizione di svantaggio, come dichiarata in fase di presentazione della domanda, secondo quanto verrà indicato nel decreto che stabilisce le modalità di richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

c) ANPAL per i beneficiari ADI e SFL:

1) informazioni relative allo stato e alla data della dichiarazione d'immediata disponibilità (DID) ove già rilasciata;



2) informazioni relative alla presenza di un patto di servizio attivo stipulato dal beneficiario presso il centro per l'impiego competente;

3) per i beneficiari del SFL, qualora si verifichi l'assenza di DID, il servizio telematico per il conferimento della stessa;

4) misure di politica attiva del lavoro (compresa partecipazione a PUC) relative al patto di servizio, registrate nella scheda anagrafica e professionale;

5) *curriculum vitae* dei beneficiari che hanno sottoscritto un patto di servizio personalizzato e le offerte di lavoro, ove conferiti ad ANPAL, anche tramite i sistemi regionali;

6) segnalazione di inadempienze di cui alla tabella 2 dell'allegato sub 4;

7) informazioni necessarie ai fini della identificazione delle caratteristiche e delle competenze dei beneficiari che operano sulla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa ove conferite ad ANPAL, anche tramite i sistemi regionali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

d) Ministero dell'istruzione e del merito per i beneficiari ADI e SFL:

1) per i beneficiari dell'ADI e del SFL di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni informazioni necessarie a identificare coloro che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a verificarne l'iscrizione e la frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello per adempiere agli obblighi di cui all'art. 12, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2) caratteristiche necessarie a identificare i frequentanti un regolare corso di studi, al fine di identificare i beneficiari ADI esclusi dagli obblighi ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché, in riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per agevolare le funzioni ivi previste di individuazione delle attività di rafforzamento delle competenze tenuto conto delle esperienze educative pregresse;

3) in prima applicazione i titoli di studio conseguiti in esito agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione e, con successiva estensione, i titoli conseguiti in esito ai percorsi degli ITS *Academy*, al fine di fornire le informazioni necessarie alla identificazione delle caratteristiche e delle competenze dei beneficiari che operano sulla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa.

e) Ministero dell'università e della ricerca per i beneficiari ADI e SFL:

1) caratteristiche necessarie a identificare i frequentanti un corso di studi universitario e accademico, al fine di identificare i beneficiari ADI esclusi dagli obblighi ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché, in riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di cui all'art. 5,

comma 2, del medesimo decreto, per agevolare le funzioni ivi previste di individuazione delle attività di rafforzamento delle competenze tenuto conto delle esperienze educative pregresse.

2) in riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, informazioni sui titoli di studio universitari e *post* universitari rilasciati dalle Università e dalle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di agevolare le funzioni previste nel citato comma di individuazione delle attività di rafforzamento delle competenze tenuto conto delle esperienze educative pregresse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi di semplificazione e protezione dei dati personali, integra le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) con le informazioni relative alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, messe a disposizione dall'ANPAL, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

3. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione della piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'ADI e SFL, di cui all'art. 5 del presente decreto, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


4. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui all'art. 6 (GePI) del presente decreto, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati, ove disponibili, di seguito riportati:

a) per la gestione dei patti per l'inclusione sociale, i dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), riferiti ai beneficiari dell'ADI;

b) per la verifica dei requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, i dati di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) e lettera b), numeri 1) e 2), relativamente a tutti i componenti inclusi nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

c) per la gestione dei progetti utili alla collettività, i dati personali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), lettera b), numeri 1) e 10), lettera c), numero 7), lettere d) ed e), limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il patto di servizio o il patto per l'inclusione sociale, nonché ai beneficiari che, pur non tenuti agli obblighi, facoltativamente facciano richiesta di partecipare ai progetti. I dati che alimentano la piattaforma «GePI» unitamente a quelli raccolti attraverso la medesima piattaforma sono descritti nell'allegato sub 3.

5. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui all'art. 5 del presente decreto, istituita presso l'ANPAL, i dati, ove disponibili, per la gestione degli adempimenti amministrativi e della condizionalità e per la gestione della fruizione continua dei servizi per l'accompagnamento, con esclusivo riferimento ai beneficiari SFL e ai beneficiari ADI di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni che devono essere convocati dai Servizi per il lavoro competenti per la sottoscrizione del



patto di servizio in quanto risultati attivabili al lavoro in esito alla valutazione multidimensionale svolta dai servizi sociali ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I dati che alimentano la «Piattaforma SIU per i beneficiari SFL e AdI» unitamente a quelli raccolti attraverso la medesima piattaforma sono descritti nell'allegato sub 4.

6. Le modalità di trattamento dei dati di cui al presente articolo sono definiti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, nel piano di cui all'art. 4, comma 7, del presente decreto, allegato sub 1.

7. Le modalità di scambio dei dati tra le piattaforme all'interno del Sistema informativo sono descritte nel piano di cui all'art. 7 del presente decreto, allegato sub 2. L'INPS, l'ANPAL, le regioni e le province autonome mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le informazioni necessarie a consentire l'accesso al SIISL da parte dei soggetti autorizzati come indicato nel piano di cui all'art. 4, comma 7, del presente decreto, allegato sub 1.

Art. 4.

Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa

1. La piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa è accessibile ai richiedenti l'ADI per svolgere le funzioni di seguito indicate:

a) effettuare l'iscrizione al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL);

b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda ADI;

c) in esito all'accoglimento della domanda di accesso all'ADI, sottoscrivere il patto di attivazione digitale e espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di ricevere il beneficio;

d) ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, per non incorrere nella sospensione del beneficio;

e) accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua domanda e alle attività previste dal progetto di inclusione sociale.

2. La piattaforma è, altresì, accessibile ai beneficiari dell'ADI di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni attivabili al lavoro, come identificati dai Servizi sociali in esito alla valutazione multidimensionale, ai sensi dell'art. 4, comma 6, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per svolgere le funzioni di seguito indicate:

a) accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;

b) accedere a informazioni e proposte su progetti utili alla collettività adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;

c) accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato.

3. Attraverso la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, i dati relativi ai nuclei beneficiari per i quali risulta sottoscritto da parte del richiedente il patto di attivazione digitale sono automaticamente trasmessi al servizio sociale del comune di residenza per il tramite della piattaforma di cui all'art. 6 del presente decreto.

4. La piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa è accessibile ai richiedenti il SFL per svolgere le attività di seguito indicate:

a) gestire il successivo percorso di attivazione (a partire dall'iscrizione al SIISL) tramite il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità di cui all'art. 4 del medesimo decreto a seguito della presentazione della domanda SFL ad INPS;

b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda SFL;

c) in esito all'accoglimento della domanda di accesso alla misura SFL, sottoscrivere il patto di attivazione digitale, autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) ricevere offerte di lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali ed enti bilaterali;

e) dare comunicazione dei progetti di formazione autonomamente individuati ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

f) adempiere alle attività, conferma della partecipazione alle attività come previsto dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

g) accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato della sua domanda e sulle attività previste.

5. Per la ricerca di personale, le società pubbliche, ovvero a controllo pubblico o a partecipazione pubblica, possono accedere alla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, convenzionandosi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, il piano tecnico di cui al comma 7 individua misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché le modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle anzidette finalità. Nelle convenzioni sono individuate misure atte ad assicurare che



l'accesso ai dati personali trattati nell'ambito della piattaforma per i beneficiari ADI e SFL, da parte delle società di cui al primo periodo, avvenga con misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi presentati dal trattamento, idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle specifiche finalità in concreto perseguite.

6. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni cui ai commi precedenti, la piattaforma si compone di elementi modulari e opera in interoperabilità con la piattaforma SIU e la piattaforma GePI per i patti di inclusione di cui all'art. 6. In particolare, attraverso la piattaforma, SIU opera in regime di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro nelle forme e nei flussi di informazioni definiti dall'allegato sub 4.

7. Al fine di dare attuazione al sistema informativo di cui all'art. 2, nel cui ambito opera la piattaforma digitale di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, è approvato il «Piano tecnico del sistema SIISL», testo allegato sub 1, parte integrante del presente atto.

Art. 5.

Piattaforma SIU per i beneficiari SFL e AdI

1. La piattaforma SIU per il Supporto per la formazione e il lavoro e l'assegno di inclusione si compone di servizi e strumenti che ANPAL mette a disposizione per gestire le informazioni e i dati dei beneficiari SFL e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari di ADI reindirizzati ai centri per l'impiego. La piattaforma si avvale del sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro per lo scambio delle informazioni, così come previsto all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. La piattaforma di cui al comma 1 per i beneficiari di ADI e SFL detiene e gestisce le informazioni necessarie per la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), la profilazione quanti-qualitativa, il patto di servizio personalizzato, la scheda anagrafica e professionale (SAP), l'orientamento specialistico, le misure di politica attiva, l'adesione a progetti di utilità collettiva (PUC), la gestione notifiche di eventi suscettibili di sanzioni, la gestione *vacancies*.

3. Per la gestione del patto di attivazione digitale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e del patto di servizio personalizzato presso un centro per impiego, la piattaforma detiene e gestisce l'anagrafica degli enti autorizzati all'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, e l'elenco dei centri per l'impiego delle regioni e delle province autonome.

4. Nell'ambito del SIU sono predisposti i seguenti servizi specifici per l'interscambio di informazioni con la piattaforma SIISL:

a) Anagrafica dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro ed enti autorizzati all'attività di intermediazione, ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) Servizi idonei al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità come previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

c) Servizi idonei alla verifica del patto di servizio e delle attività dei beneficiari;

d) Aggiornamento della scheda anagrafica e professionale;

e) Servizio di segnalazione inadempienze accertate dai centri per l'impiego, di cui all'art. 9 e all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

5. I servizi per il lavoro alimentano e aggiornano le informazioni relative a beneficiari per ciò che concerne le attività di cui alle lettere b), c) e d).

6. Le regioni e le province autonome possono utilizzare, nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 2016, n. 679, funzionalità applicative sussidiarie messe a disposizione da ANPAL per le quali, nell'ambito del trattamento dei dati, rimangono titolari autonomi, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del presente decreto. La piattaforma ANPAL mette a disposizione della piattaforma SIISL i *curricula* dei beneficiari SFL presi in carico dai centri per l'impiego e che hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale, nonché le richieste di personale inserite dalle imprese tramite la medesima piattaforma o i sistemi informativi regionali o provinciali.

7. Tramite proprie funzionalità operative il SIU mette a disposizione dei servizi per il lavoro competenti, compresi quelli abilitati ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, assicurando accessi selettivi, le informazioni trasmesse dalla piattaforma SIISL relative a:

a) lista dei beneficiari di SFL che hanno sottoscritto un patto di attivazione digitale, da convocare per il patto di servizio;

b) liste dei beneficiari ADI attivabili al lavoro;

c) comunicazioni relative ai casi di revoca o decadenza e termine del beneficio;

d) segnalazione di inadempienze e i provvedimenti sanzionatori;

e) offerte di formazione e le richieste di lavoro pervenute alla piattaforma SIISL o da enti accreditati/imprese;

f) dichiarazione di immediata disponibilità (DID);

g) *curricula* inseriti dai beneficiari SFL (CV);

h) *job vacancy* inserite dalle aziende (JV).

8. Le modalità di interscambio delle informazioni tra le piattaforme ai fini dell'attuazione della misura SFL e della gestione dei beneficiari SFL e beneficiari ADI, tenuti all'obbligo di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, sono definite nel «Piano tecnico piattaforma SIU beneficiari SFL e ADI», testo allegato sub 4 che è parte integrante del presente decreto.

9. Le modalità di trattamento dei dati personali e il loro utilizzo per finalità di analisi e monitoraggio e controllo, nonché le misure di garanzia e tutela degli interessati e le evoluzioni possibili e la manutenzione della piattaforma gestita da ANPAL sono disciplinati dalla deliberazione n. 11 del Commissario straordinario del 7 novembre 2022.



Art. 6.

Piattaforma per il patto per l'inclusione

1. La piattaforma per il patto per l'inclusione sociale rappresenta un aggiornamento al nuovo dettato normativo della piattaforma GePI, che si compone di tre sezioni, una per ciascuna delle finalità di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto:

- a) Sistema gestionale dei patti per l'inclusione sociale;
- b) Controlli anagrafici;
- c) Progetti utili alla collettività.

1. Nella sezione di cui al comma 1, lettera a), sono messe a disposizione dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), relativamente ai nuclei che hanno sottoscritto un patto di attivazione digitale, di cui all'art. 4, comma 3, per lo svolgimento delle funzioni di seguito indicate:

- a) assegnazione dei nuclei beneficiari agli operatori con funzione di figura di riferimento («*case manager*»);
- b) convocazione dei beneficiari;
- c) analisi preliminare;
- d) quadro di analisi approfondito;
- e) patto di inclusione sociale;
- f) monitoraggio del patto.

2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2, i comuni raccolgono le informazioni necessarie per la valutazione dei bisogni e la progettazione dei patti per l'inclusione sociale, dettagliate nell'allegato sub 4), integrando le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a). Con riferimento a tale trattamento i comuni operano, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in qualità di autonomi titolari.

3. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, alimentano la sezione di cui al comma 1, lettera a), della piattaforma, in conformità con quanto previsto nell'allegato sub 4, con le informazioni di seguito indicate:

- a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio;
- b) l'avvenuta o la mancata presentazione al primo appuntamento entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale;
- c) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale;
- d) l'avvenuta o la mancata presentazione ai servizi sociali entro novanta giorni dal precedente appuntamento;
- e) le informazioni sui fatti suscettibili di dare luogo alle sanzioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare;
- f) le informazioni di cui al comma 3, necessarie a monitorare da parte dei comuni stessi l'attuazione dei patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla

valutazione multidimensionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) sono trasmesse all'INPS per il tramite della piattaforma ai fini della applicazione di sanzioni o provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza, nelle modalità definite nell'allegato sub 4). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all'INPS anche dagli istituti di patronato, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.


5. Nella sezione della piattaforma di cui al comma 1, lettera b), sono messe a disposizione dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni trasmesse dall'INPS, di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, con riferimento alle posizioni che non è stato possibile all'istituto accertare sulla base delle informazioni disponibili sulle piattaforme proprie o delle amministrazioni collegate. Ai fini della verifica del requisito di residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, ove necessario, le informazioni sono messe a disposizione dei diversi comuni in cui risulta aver riseduto il singolo dichiarante. Gli esiti della verifica sono messi a disposizione dell'INPS per il tramite della piattaforma, nelle modalità definite nell'allegato sub 4.

6. La sezione di cui al comma 1, lettera c), contiene le informazioni sui progetti utili alla collettività, che si intendono riferibili ai beneficiari dell'ADI e del SFL.

7. Il trattamento dei dati effettuato mediante la piattaforma è articolato a livello di ambito territoriale. L'accreditamento degli operatori dei servizi competenti comunali, nonché degli operatori di altri enti pubblici chiamati a collaborare nelle *equipe multiprofessionali*, abilitati ad operare sulla piattaforma, avviene per il tramite di uno o più operatori, comunque identificati a livello di ambito territoriale, per svolgere il ruolo di amministratore dell'ambito di appartenenza, per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ruolo di amministratore non prevede l'accesso ai dati personali dei beneficiari dell'ADI. L'accesso alle informazioni da parte degli utenti abilitati dall'amministratore avviene selettivamente con riferimento alle finalità perseguite e ai compiti assegnati secondo le modalità indicate nel piano di cui al comma 9.

8. Al fine di dare attuazione alla piattaforma digitale di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, è approvato il «piano tecnico della piattaforma GePI», testo allegato sub 3, parte integrante del presente atto.

9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei comuni la piattaforma per la gestione delle funzioni di cui al comma 2, dei cui dati sono titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. Attraverso la piattaforma il Ministero mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 4. Con riferimento ai dati di cui ai periodi precedenti, il Ministero e i comuni per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza sono



titolari autonomi del trattamento. Gli ambiti territoriali che dispongono di un proprio sistema informativo per lo svolgimento delle attività di gestione dei patti per l'inclusione sociale, accessibile dai servizi delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, ovvero appartenenti alle regioni dotate di tale sistema, possono colloquiare con la piattaforma e trasmettere le informazioni di cui al presente articolo, per il tramite del proprio sistema, a condizione che sia garantita la trasmissione e il recepimento di tutte le informazioni richieste dalla piattaforma e l'interoperabilità dei sistemi secondo le modalità indicate nel piano di cui al comma 9. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE), 2016/679.

Art. 7.

Piano tecnico di interoperabilità delle piattaforme del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa

1. Le piattaforme di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate, scambiando i dati nelle modalità individuate nel piano tecnico di cui al comma 4 del presente articolo:

a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni, in forma singola o associata, ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari ADI attivabili al lavoro, al fine di consentire nei termini previsti dall'art. 4, comma 5, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, la sottoscrizione dei patti per il lavoro. I dati oggetto di comunicazione da parte dei comuni sono i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il sistema informativo mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 5, del presente decreto;

b) comunicazione da parte dei centri per l'impiego ai servizi competenti dei comuni, in forma singola o associata, dei beneficiari ADI per i quali siano ravvisate particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 4, comma 6, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023. I dati oggetto di comunicazione da parte dei centri per l'impiego sono le motivazioni dell'invio ai servizi sociali e i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il sistema informativo mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), del presente decreto;

c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari ADI per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei patti per l'inclusione sociale, nelle modalità previste dall'art. 6, comma 2, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023; i dati oggetto di comunicazione sono descritti nel piano di cui all'art. 5, comma 6;

d) messa a disposizione delle informazioni sui patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei patti medesimi; i dati oggetto di comunicazione sono descritti nel piano di cui all'art. 5, comma 6;

2. La piattaforma di cui all'art. 4 dialoga con la piattaforma di cui all'art. 5 del presente decreto nelle modalità individuate nel piano tecnico di cui al comma 4 del presente articolo.

3. La piattaforma di cui all'art. 4 dialoga con la piattaforma di cui all'art. 6 del presente decreto, al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate, scambiando i dati nelle modalità individuate nel piano tecnico di cui al comma 4:

a) gestione delle convocazioni;

b) gestione dei PUC;

c) condivisione tra beneficiari sottoscrittori del patto per l'inclusione e *case manager* delle informazioni sulle attività previste da progetto personalizzato; sui percorsi autonomi di ricerca di lavoro e di rafforzamento delle competenze; sulle attività di politica attiva intraprese; sulle esperienze pregresse e sulle competenze possedute rilevate tramite la piattaforma.

4. Al fine di consentire il dialogo tra le piattaforme per l'ADI e il SFL, per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, nonché per la messa a disposizione dell'INPS delle informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 8, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, e di quelle sulle verifiche dei requisiti di residenza e soggiorno di cui al comma 11 del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, è approvato il «Piano tecnico di interoperabilità del SIISL», testo allegato sub 2, parte integrante del presente decreto.

Art. 8.

Utilizzo dei dati per finalità di analisi, monitoraggio e controllo

1. Per le finalità di analisi, monitoraggio e valutazione, nonché per la verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 8, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, fermo restando l'art. 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tutti i dati descritti nelle tabelle degli allegati piani tecnici sono, comunque, elaborati per essere utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in forma individuale anonimizzata, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, ovvero in forma aggregata, nel rispetto delle misure di sicurezza definite nell'allegato sub 1.

2. Nelle more della piena attuazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, per le finalità di cui all'art. 24, comma 11, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, i predetti dati, elaborati per essere utilizzati in forma individuale anonimizzata, nelle mede-



sime modalità di cui al comma 1, sono resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.

Art. 9.

Tempi di conservazione dei dati

1. I dati acquisiti dal sistema informativo sono conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 5) e 6), necessarie al fine di consentire le attività di controllo sui requisiti dichiarati, conservate per un periodo pari a cinque anni dalla data di dichiarazione del requisito.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Gli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente decreto, potranno subire modifiche o integrazioni a seguito degli sviluppi evolutivi delle piattaforme. I nuovi documenti saranno adottati con le medesime modalità del presente decreto, sentito il Garante per la protezione di dati personali per l'opportuna valutazione.

2. Tutte le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti

Roma, 8 agosto 2023

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

Il Ministro della giustizia
NORDIO

*Il Ministro dell'istruzione
e del merito*
VALDITARA

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2268

AVVERTENZA:

Il testo del decreto comprensivo degli allegati è consultabile alla pagina del sito internet: www.lavoro.gov.it

23A04811

DECRETO 8 agosto 2023.

Supporto per la formazione e il lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», e, in particolare, l'art. 12 che istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate rivolta ai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che versano in determinate condizioni economiche e non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione, o che fanno parte di nuclei familiari che accedono a tale assegno, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza e non sono obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa;

Visto l'art. 12, commi 11 e 13 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, secondo cui «Con uno dei decreti di cui all'art. 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e per i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo sociale europeo plus nella programmazione 2021-2027» e «Con uno dei decreti di cui all'art. 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo»;

Visto l'art. 4, comma 7 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che prevede che con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di



segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'art. 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021, n. 1256, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, ed in particolare gli interventi di investimento e di riforma di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla missione M5 - componente C1, relativi specificamente al «Programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)» e all'intervento «Sistema duale»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021, recante «Adozione del Piano nazionale nuove competenze»;

Ritenuto di dover definire, in fase di prima applicazione, le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di servizio personalizzato, nonché le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi SpA, nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo sociale europeo plus nella programmazione 2021-2027;

Sentito il Garante per la protezione di dati personali in data 3 agosto 2023;

Sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro in data 4 agosto 2023;

Preso atto che, nella seduta del 7 agosto 2023, non è stata raggiunta l'intesa della Conferenza unificata;

Ritenuto urgente dare seguito al provvedimento, stante la necessità di dare immediata attuazione alle previsioni dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in vista dell'istituzione, a far data dal 1° settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro;


Decreta:

Art. 1.

Supporto per la formazione e il lavoro

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, dal 1° settembre 2023, è istituito, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il Supporto per la formazione e il lavoro, di seguito SFL, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

2. Nelle misure del SFL rientrano, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto-legge n. 48 del 2023 il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e i progetti utili alla collettività definiti dall'art. 6, comma 5-bis del citato decreto-legge.



3. Ai fini dell'avvio della messa in esercizio del SFL, il presente decreto definisce le modalità di attuazione del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente a:

a) l'art. 4, comma 7, con riferimento alle modalità di richiesta, attivazione e funzionamento della misura;

b) l'art. 12, comma 11, con riferimento alle misure per il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio e valutazione del SFL;

c) l'art. 12, comma 13, con riferimento alle modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro alle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché alle relative modalità di utilizzo.

Art. 2.

Beneficiari e requisiti della misura

1. Possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione.

2. Il SFL può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'assegno di inclusione di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto-legge n. 48 del 2023, che decidono di partecipare ai percorsi di cui all'art. 1, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'art. 6, comma 4 del decreto-legge n. 48 del 2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4 del medesimo decreto-legge.

3. Il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), numero 2) del medesimo decreto-legge, la soglia dei 6.000 euro annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 3, 7, 8 e 10 del richiamato decreto-legge, fermo restando l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o la relativa esenzione.

Art. 3.

Richiesta della misura

1. Il SFL viene richiesto dall'interessato all'INPS con modalità telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informa-

tivo per l'inclusione sociale e lavorativa (di seguito, SIISL) attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l'informazione dell'accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione. Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, più nello specifico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto nonché dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata presso gli istituti di patronato o, a far data dal 1° gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale.

3. La richiesta di cui al comma 1 è accolta dall'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'art. 2, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione, attraverso sistemi di interoperabilità, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge n. 48 del 2023. Con riferimento ai dati trattati e conferiti dalle singole amministrazioni, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, e delle relative banche dati, si rinvia all'art. 9 del presente decreto nonché al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante.

Nella richiesta, l'interessato, nel rispetto dell'art. 9 del presente decreto nonché delle disposizioni previste dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici:

a) rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ove non abbia già una dichiarazione attiva;

b) autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

c) dimostra l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

4. All'esito delle verifiche di cui al comma 3 e al conseguente accoglimento della richiesta, l'INPS informa il richiedente che, ai fini della attuazione della misura, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

5. Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individuata, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del



decreto legislativo n. 276 del 2003. Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, altresì, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Art. 4.

Modalità di attivazione e funzionamento della misura

1. A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata tramite il Sistema informativo unitario (di seguito, *SIU*), di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell'ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità definite ai sensi dell'art. 6, comma 5-ter del decreto-legge n. 48 del 2023. Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti già coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato ovvero integrato.

2. Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività, definiti ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis del decreto-legge n. 48 del 2023. Nelle misure di SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all'allegato B del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, *Lep da E) a O)*, nell'ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla missione 5, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessità di verifiche periodiche sulla qualità dei dati e l'intervento umano nel processo decisionale relativo all'individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla deliberazione n. 11 del commissario straordinario di ANPAL del 7 novembre 2022 e all'allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023. Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 14, comma 1, e alla previsione di cui all'art. 16, comma 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017.

3. Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui al comma 2 effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione 6

della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le registrazioni relative alle attività di cui al comma 4 contengono gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e termine, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto e dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici. Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente le attività di cui al presente comma può darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato.

4. In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività previste al comma 3, compresa l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS. L'erogazione del beneficio da parte dell'INPS è subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle attività di cui al comma 3 da parte dei competenti servizi all'INPS.

5. In corso di fruizione della misura di SFL, nel SIISL sono registrati i dati sullo stato della domanda e gli ulteriori eventi rilevanti sulla prestazione, come indicati nel decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023.


6. Al SFL si applicano gli incentivi e le agevolazioni previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 48 del 2023 per l'assegno di inclusione.

7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIISL.

Art. 5.

Obblighi dei beneficiari della misura

1. Il beneficiario dell'indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni, in applicazione dell'art. 12, comma 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. In caso di mancata conferma dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l'INPS sospende il beneficio. In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio, ai sensi degli articoli 8, comma 6, e 12, comma 10 del decreto-legge n. 48 del 2023.



2. Il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 48 del 2023. A seguito della mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro, di cui al primo periodo, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023, l'evento suscettibile di sanzione e l'INPS dispone la decadenza dal beneficio.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l'accettazione di un'offerta di lavoro di cui al comma 2 di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell'attività lavorativa trasmesse all'INPS dal lavoratore, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l'INPS, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge n. 48 del 2023 e dal presente decreto, eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro di cui al presente comma non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito è verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all'INPS, nei termini indicati dall'art. 3, commi 5 e 6 del decreto-legge n. 48 del 2023, e che devono contenere l'indicazione del reddito percepito solamente nei casi in cui lo stesso superi l'importo di euro 3000 annui lordi, per la quota eccedente tale importo.

4. Ai beneficiari del SFL si applicano gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 316 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità. Per i beneficiari del SFL inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate ai sensi del presente decreto, gli obblighi di cui al primo periodo sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi.

Art. 6.

Controlli e sanzioni

1. Con riguardo ai controlli e alle sanzioni, al SFL si applicano le medesime disposizioni previste per l'assegno di inclusione dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le cause di decadenza indicate all'art. 8, comma 6 del medesimo decreto-legge, sono riferite a ciascun richiedente.

Art. 7.

Misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione

1. Le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, di cui all'art. 12, comma 11 del decreto-legge n. 48 del 2023, sono individuate attraverso:

a) l'identificazione, al comma 2, dei requisiti dei soggetti titolati all'erogazione delle misure di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui al presente decreto;

b) l'individuazione, al comma 4, degli standard minimi dei servizi e delle relative opzioni di costo semplificate;

c) l'individuazione, al comma 5, degli standard minimi di attestazione delle attività di apprendimento svolte ai sensi del presente decreto;

d) l'individuazione, al comma 6, degli oneri comunicativi dei soggetti che accedono al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

2. Per l'erogazione delle misure di politica attiva comunque denominate di cui al presente decreto sono abilitati ad accedere ed operare nell'ambito del SIISL, nel rispetto delle previsioni normative regionali in materia di accreditamento alla formazione e delle previsioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro, nonché, con riguardo al trattamento dei dati personali, di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto e dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici, i seguenti soggetti, per gli ambiti di rispettiva competenza e titolarità:

a) i centri per l'impiego di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

b) le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015;


c) gli enti di formazione, ivi compresi gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 276 del 2003, accreditati dalle regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015;

d) i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e i fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

e) gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

f) i comuni, in forma singola o associata, o loro ripartizioni sub territoriali aventi autonomia amministrativa;

g) gli enti di servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017;



h) i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

3. In attuazione di quanto previsto all'art. 12, comma 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, i soggetti di cui al comma 2, lettera *b*), accedono, secondo le modalità operative del SIISL, alle liste dei beneficiari del SFL e ai relativi dati, nei limiti e per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 del richiamato decreto-legge.

4. In attuazione del Piano nuove competenze, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021, relativamente alle attività di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di formazione, per la determinazione degli standard minimi dei servizi e delle relative unità di costo standard, si applicano le disposizioni adottate nell'ambito degli interventi di investimento e di riforma di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla missione M5 - componente C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativi specificamente al «Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)» e all'intervento «Sistema duale» e nell'ambito dei programmi nazionali a valere sulla programmazione 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus. Per gli standard di servizio e di remunerazione relativi alla misura del servizio civile universale, si rinvia alle disposizioni vigenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 40 del 2017. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessità di verifiche periodiche sulla qualità dei dati e l'intervento umano nel processo decisionale relativo all'individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla deliberazione n. 11 del commissario straordinario di ANPAL del 7 novembre 2022 e all'allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023.

5. Le attività di apprendimento svolte ai sensi del presente decreto devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021. Le attestazioni di cui al primo periodo sono rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate in modo permanente con modalità digitale presso le amministrazioni che le hanno prodotte, in conformità del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Se la formazione è finanziata da un fondo paritetico interprofessionale le attestazioni possono essere prodotte dal soggetto erogatore della formazione.

6. Tutti i soggetti di cui al comma 2, abilitati ad accedere e operare nell'ambito del SIISL, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui

all'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. L'INPS, per il tramite del SIISL, mette a disposizione l'informazione sui provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, tutti i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

Art. 8.

Monitoraggio e valutazione della misura

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio e della valutazione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi del SFL e predispone, annualmente, un rapporto sulla sua attuazione, che comprende indicatori di risultato e di impatto della misura, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, avvalendosi del supporto tecnico di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.a., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali finalità, i dati sono trattati in modo da non rendere identificabili, neanche in maniera indiretta, gli interessati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il SIU acquisisce dal SIISL, nel rispetto dell'art. 9 del presente decreto nonché delle previsioni di cui al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici, i dati e le informazioni relative alla sottoscrizione dei patti di attivazione digitale, dei patti di servizio personalizzato nonché alle attività di formazione e attivazione lavorativa avviate e concluse da parte dei beneficiari del SFL.


3. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del SFL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto dell'Anpal Servizi S.p.a., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari del SFL è effettuato nell'ambito del SIISL secondo le modalità e le garanzie di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48/2023 e relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679.

2. In particolare, nel decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48/2023 e relativi allegati tecnici, sulla base della valutazione d'im-



patto sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679, sono individuate misure concernenti l'individuazione di:

a) ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nel trattamento, ai sensi dell'art. 4, n. 7) e n. 8) del regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e ai soggetti di cui all'art. 7 del presente decreto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità di cui all'art. 5, par. 1, lettere a), e b) del regolamento (UE) 2016/679;

b) dati personali trattati e operazioni eseguite nell'ambito dell'SFL, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettere a), e c) del regolamento (UE) 2016/679;

c) misure volte ad assicurare la trasparenza del trattamento, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché delle disposizioni che prevedono obblighi informativi in favore degli interessati di cui agli articoli 5, par. 1, lettera a), 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;

d) misure volte ad assicurare la qualità e l'aggiornamento dei dati trattati, nel rispetto del principio di esattezza di cui all'art. 5, par. 1, lettera d) del regolamento (UE) 2016/679;

e) tempi di conservazione dei dati personali con riferimento a ciascuna delle finalità perseguite, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679;

f) misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifi-

ca, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza di cui agli articoli 5, par. 1, lettera f), e 32 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Al SFL si applicano le disposizioni indicate nell'art. 12, comma 10 del decreto-legge n. 48 del 2023.

2. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 8 agosto 2023

Il Ministro: CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2256

23A04814

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 20 luglio 2023.

Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Provincia autonoma Bolzano. (Delibera n. 15/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istitu-

zione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di CIPESS», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data (...) in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

